



*Segretariato Generale  
della Giustizia Amministrativa  
Ufficio unico contratti e risorse*

Prot. 21915 del 23/12/2019

**OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B), D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO PER l'acquisizione servizio di assistenza e manutenzione chassis e Server Dell. - Codice CIG: 8131659948.**

**PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 219, prot. 5568/2019 del 09/12/2019, pubblicata in pari data sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente” e, successivamente, sul MIT “Servizio Contratti Pubblici”, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto concernente **l'acquisizione servizio di assistenza e manutenzione chassis e Server per 24 mesi e supporto specialistico**.

L'invio del preventivo è richiesto agli operatori economici che risultano iscritti al MEPA nella categoria titolari di iscrizione in corso di validità al MePa, con abilitazione al bando/categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature” (categoria prescelta dall'amministrazione in quanto più consona all'oggetto dell'affidamento).

Il contratto sarà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), previa valutazione dei preventivi richiesti tramite RDO Mepa. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore dell'O.E. che avrà presentato il preventivo con il miglior ribasso rispetto a quello complessivamente stimato dall'Amministrazione (criterio del minor prezzo, art. 95 comma 4 lett. b). L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervengano meno di cinque preventivi validi.

Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto è il n. 8131659948.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Cristiana Querqui.

**2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

**2.1 DOCUMENTI DI PROCEDURA**

La documentazione della procedura di affidamento, oltre le presenti condizioni generali, comprende:

1. Capitolato tecnico;
2. DGUE;
3. Modello dichiarazioni integrative;
4. Patto di integrità;
5. Modulo preventivo – offerta economica;
6. Dichiarazione atto notorio garanzia provvisoria;
7. Tabella Ministeriale costo medio orario manodopera.

La documentazione della procedura è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse.

Gli ulteriori documenti per la stipula sono indicati all'art. 20.2.

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma **acquistinretepa.it**, entro e non oltre le ore 10.00 del 27/12/2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti con mezzi diversi ovvero successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro la giornata del 27/12/2019, sempre mediante il portale MEPA.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di preventivo, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici devono essere effettuate esclusivamente tramite PEC.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

3.1 Le prestazioni dell'appalto sono quelle descritte nell'art. 1 e ss. del Capitolato tecnico.

3.2 L'importo complessivo stimato dall'amministrazione e soggetto a ribasso è pari ad € 85.00 iva esclusa così composto:

a) € 80.000,00 (ottantamila/00) Iva esclusa per servizi di assistenza e manutenzione a canone di cui all'art. 1.1 del Capitolato Tecnico;

b) € 5.000,00 (cinquemila/00) Iva esclusa per supporto specialistico a consumo di cui all'art. 1.2 del Capitolato Tecnico.

3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

## **4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA**

La durata dei servizi di assistenza e manutenzione e di utilizzabilità delle giornate di servizio di supporto specialistico a consumo è di 24 mesi a decorrere dalla data del "verbale di fornitura", ai sensi dell'art. 1 del Capitolato tecnico.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e della iscrizione alla prescritta categoria MEPA.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 d.lgs n. 50/2016, nel caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali imprese consorziate il consorzio concorre, quali di esse eseguiranno la prestazione. A quest'ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. Nel caso il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorra in proprio, le imprese consorziate non possono partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente

procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini dell'art. 48, comma 2 d.lgs n. 50/2016, la prestazione di cui di cui all'art. 2 lett. a) del Capitolato Tecnico è considerata prestazione principale dell'appalto. Sono prestazioni secondarie quelle di cui alle lett. B) e C) del medesimo art. 2 C.T. Possono partecipare alla gara gli RTI in forma verticale.

Nell'offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## 6. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla valutazione del preventivo gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di non valutazione del preventivo inviato devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i..

**7.1 requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a), ossia:** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

**7.2 requisito di capacità tecnico professionale (art. 83 comma 1 lett. c):** essere in possesso della necessaria competenza professionale, atta a garantire il Servizio di Assistenza sui server Blade Dell e relativo chassis.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ecc.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei casi di cui alle lett. e); f); g) del citato art. 45 l'operatore economico che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilato alla mandataria.

Il requisito di cui **al punto 7.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, riunite/riunende o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Il requisito di cui **al punto 7.2.** deve essere posseduto dalla capofila/mandataria e da tutti gli operatori economici raggruppati/riuniti/associati/consorziati.

Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 d.lgs n. 50/2016, si applicano le disposizioni dell'art. 47.

## 8.AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice è ammesso l'avvalimento.

## 9.SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione (ovvero non valutazione) del preventivo ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla procedura.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante DGUE, che andrà presentato unitamente e contestualmente al contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## **10.GARANZIE**

### **10.1 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato e precisamente di importo pari ad € 1.700,00 (millesettcento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. Per l'aggiudicatario la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i concorrenti non aggiudicatari si applica quanto previsto dall'art. 93 comma 9 d.lgs n. 50/2016.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre anche una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione (non valutazione) del preventivo - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La suddetta garanzia provvisoria dovrà essere presentata nella busta amministrativa secondo le seguenti modalità, alternative:

**A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante** utilizzando preferibilmente il modello (all. 7) predisposto dalla stazione appaltante **di aver costituito la garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad euro 1.700,00 ovvero pari all'importo ridotto in virtù dell'art. 93, comma 7 del Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione appaltante.

**B) documento di garanzia (polizza)** sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

**C) documento di garanzia (polizza)** sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la dichiarazione di conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal

pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

**Non e ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non e ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.**

## **10.2 GARANZIA definitiva e polizza ASSICURATIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a quella prevista all'art. 4 con decorrenza dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrono i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

2. La polizza assicurativa è prestata dalla Società nei termini di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.**

L'operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, un preventivo e la relativa documentazione richiesta dalle presenti condizioni generali entro e non oltre 30/12/2019 ore 09.00

Lo strumento informatico che sarà utilizzato al mero fine di richiedere, ricevere e valutare contestualmente i preventivi è la RDO MEPA. Pertanto per poter partecipare tutti gli operatori dovranno essere in possesso di iscrizione in corso di validità al MePa ed abilitazione in corso di validità al bando/categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature” prescelto dall'amministrazione in quanto più conforme da un punto di vista tecnico alle sue esigenze.

Saranno presi in considerazione soltanto i preventivi/offerte pervenuti entro il termine stabilito.

Tutte le dichiarazioni, comprese quelle sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ed il preventivo, devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) firmato digitalmente (All. 2).

Tutte le restanti dichiarazioni integrative, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno essere redatte mediante l'allegato modello predisposto dall'Amministrazione firmato digitalmente (all. 3).

La documentazione - non costituente dichiarazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dell'operatore economico - potrà essere prodotta in copia informatica ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs 82/2005.

Non saranno valutati i preventivi plurimi, condizionati, tardivi, alternativi o espressi in aumento o diminuzione rispetto all'importo come sopra stimata.

Il preventivo vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione del medesimo.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità del preventivo/offerta la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermarne la validità sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di presentazione del preventivo fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente all'invio del preventivo.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione Amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "preventivo".

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1, che verrà aperta per prima, è causa di esclusione (non valutazione) del preventivo.

## **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di detti elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo. Nello specifico valgono le seguenti

regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non valutazione del preventivo;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione del preventivo;
- la mancata presentazione di elementi a corredo del preventivo/offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione del preventivo;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo del preventivo, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione (non valutazione) del preventivo.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante non valuterà il preventivo.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

**Avvertenze:** Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Dichiarazioni integrative;
- DGUE (Documento di gara unico europeo) (modello del MIT):

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara. Nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE deve essere inserita la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato.

##### **14.1 Documento di gara unico europeo**

L'O.E. compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla procedura secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore  
L'O.E. rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'O.E. rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

L'O.E., pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare

con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L’O.E. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art 80 d.lgs n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

L’O.E. dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando le singole sezioni della citata Parte IV, corrispondenti ai requisiti richiesti all’art. 7 delle presenti condizioni generali;

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati (non compilare).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.

## 14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 14.2.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni devono essere presentate:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ciascun concorrente - utilizzando preferibilmente il modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante - rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritte digitalmente, con le quali:

1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, **comma 5 c) bis, c) ter, c) quater, f-bis**) e f-ter) del Codice;
2. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
  - che i soggetti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione e rappresentante legale sono:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

oppure

- che non vi sono nell’impresa altri soggetti rilevanti ai fini dell’art. 80, comma 3, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione;
- 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto dell’appalto;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto della documentazione allegata alla RDO MEPA;
5. accetta il patto di integrità allegato alla RDO MEPA;
6. che la consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, è la seguente: \_\_\_\_\_;
7. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
  - di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura oppure
  - di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la

- stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
  9. di possedere ovvero di impegnarsi a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 3 del capitolato tecnico in caso di aggiudicazione della presente procedura;
  10. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. \_\_\_\_\_;
  11. che i mezzi e le attrezzature che eventualmente verranno impiegate sull'appalto rispettano i criteri definiti dal d.lgs 17/2010 s.m.i. e che provvederà ad eseguire la relativa manutenzione presso le officine autorizzate;
  12. Dichiara di aver acquisito garanzia provvisoria di cui all'art.93 del Codice nelle forme e con le modalità previste dalle presenti condizioni generali, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
  13. Dichiara di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità dell'art. 93, co. 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
  14. se la garanzia è costituita in forma di fideiussione, dichiara di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
  15. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dichiara il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;
  16. che in caso di aggiudicazione dell'appalto, dietro richiesta dell'Amministrazione, si impegna a dimostrare quanto dichiarato con apposita documentazione;
  17. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale .....; partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

**Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### 14.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1.In luogo della dichiarazione Garanzia provvisoria resa ai sensi dell'art. 10.1;
2. Impegno, sottoscritto digitalmente da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario. Non occorre allegare tale documento qualora l'impegno sia già contenuto nella garanzia provvisoria ove presentata nelle forme di cui all'art. 10.1. lett. B) e C), ovvero sia dichiarata esistente nell'atto notorio ai sensi della lettera A) del medesimo articolo 10.1..

Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

- 3.Copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (trattandosi di documento proveniente da un soggetto esercente funzioni pubbliche l'operatore economico può allegare alla copia della certificazione una dichiarazione firmata digitalmente di conformità ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000, con acclusa copia del documento d'identità del dichiarante).

Inoltre, allega:

4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;
5. Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione (allegato 4);

#### **14.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, riuniti, consorziati ecc.**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 12 ed inserite nell'apposita casella “eventuali atti relativi a RTI e Consorzi” della busta virtuale del MEPA documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di prestazioni o la loro percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio e dichiarazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di prestazioni o la loro percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- una dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di prestazioni o la loro percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio;
- dichiarazione se il Consorzio concorre in proprio ovvero con indicazione della/e impresa/imprese per il quale il Consorzio concorre e designate per l'esecuzione delle prestazioni
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di prestazioni o la loro percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre ed indicati come esecutori.

Si ricorda che, a pena di non valutazione del preventivo ed esclusione dalla procedura, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all'offerta economica.

#### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 –PREVENTIVO”**

Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – offerta economica/preventivo”, dovrà contenere oltre la scheda di offerta predisposta dal MEPA, anche il modello allegato 5 dal quale risulta:

- a) la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo complessivo di Euro 85.000,00, che deve corrispondere a quella indicata nella scheda di offerta MEPA;

Nel modello allegato 5 dovranno essere indicati, analiticamente le seguenti voci di costo ai fini della valutazione di congruità dell'offerta:

- l'importo dei servizi a canone;
- l'importo dei servizi specialistici;
- la stima del costo della manodopera e degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- le spese generali;
- gli utili d'impresa;

Nel caso di subappalto, l'O.E. dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto e la quota che intende subappaltare nei limiti di legge e le prestazioni oggetto del subappalto. Si ricorda che in assenza di queste indicazione il subappalto è vietato.

Inoltre si tenga conto che:

1. tutti i predetti valori devono essere indicati nel modello offerta economica all. 5, sia in cifre che in lettere con al massimo due decimali e senza arrotondamenti. La percentuale di ribasso andrà indicata con due decimali come nella scheda offerta economica MEPA;

2. in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nel modello offerta economica, all. 5 e quella indicata nella scheda MEPA - offerta economica, prevale la percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA. Sempre in tale ipotesi si procederà al ricalcolo degli importi offerti nel modello all. 5 per ciascuna componente dell'appalto. Anche nel caso di coincidenza tra le percentuali di ribasso indicate nel modello all. 5 e nella scheda MEPA, l'amministrazione procederà a verificare l'esattezza degli importi indicati, in applicazione della percentuale medesima. Detti importi sono quelli che saranno considerati ai fini della determinazione dei

corrispettivi contrattuali. La percentuale di ribasso indicata nella scheda MEPA sarà utilizzata per il calcolo dell'anomalia ove previsto e per la formazione della graduatoria.

3. L'offerta MEPA ed il modello 5 devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'**ESCLUSIONE** (non valutazione) dell'offerta/preventivo:

- la mancanza o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la presentazione di un'offerta/preventivo con percentuale a rialzo rispetto alla base d'asta;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, d.lgs.50/2016.

## **16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, d.lgs. 50/2016 s.m.i. : massimo ribasso unico percentuale da applicarsi sull'elenco prezzi soggetti a ribasso.

L'offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di 3 cifre decimali.

## **17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI: APERTURA DELLA BUSTA 1**

La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione, - **il giorno 30/12/2019 alle ore 10.00** sul portale MEPA.

Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:

- a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i preventivi/offerte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **18. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2**

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, dopo aver proceduto, ove ne ricorrono i presupposti, alla scelta del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2 bis del d.lgs n. 50/2016, apre la busta virtuale n. 2 contenente il preventivo/offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria dei preventivi ammessi e propone all'amministrazione l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato miglior offerente.

## **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 97 comma 8, del d.lgs n. 50/2016, nel caso i preventivi/offerte ammessi siano in numero di 10 o superiore, si procederà all'esclusione automatica dei preventivi che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del citato art. 97 commi 2 e 2 bis. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero dei preventivi ammessi è inferiore a 10. A tale riguardo, atteso che il luogo di esecuzione è Roma, non appare sussistere un interesse transfrontaliero.

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis citati.

Nel caso di offerte anomale la stazione appaltante procede, in ogni caso, a richiedere le spiegazioni di cui all'art. 97 comma 4, d.lgs n. 50/2016 ed alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice.

A tal fine il RUP assegna all'Operatore economico un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di

spiegazioni scritte. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un ulteriore termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest'ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Potrà essere esclusa l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso inaffidabile.

## **20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

### **20.1 AGGIUDICAZIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta virtuale pubblica, redige la graduatoria dei preventivi ammessi ed esaminati. Nel caso di più preventivi con eguale ribasso, il RUP inviterà i rispettivi O.E. a presentare un nuovo preventivo con offerta migliorativa. Nel caso di ulteriore parità il preventivo migliore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede comunque alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, salvo che tale valutazione non sia stata già effettuata in sede di verifica dell'anomalia.

Con determina dirigenziale si procederà all'approvazione del preventivo/offerta risultato migliore ed all'individuazione dell'operatore economico che lo ha presentato come affidatario del contratto, salvo i controlli e le verifiche di legge. Detta determina di aggiudicazione sarà resa conoscibile a tutti gli effetti di legge mediante pubblicazione sul sito internet della G.A. sez. amministrazione trasparente e sul sito del MIT e ne sarà data comunicazione agli OE tramite pec.

In particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente con cui la stazione appaltante ha deciso di stipulare il contratto.

Prima della stipula, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente primo nella graduatoria dei preventivi ammessi di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante, revokerà la determina di approvazione del preventivo ed individuazione dell'operatore economico stipulante, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi, con le stesse modalità di cui sopra, in favore dell'OE successivo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore dell'O.E. collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria dei preventivi.

La stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula dell'ordinativo verrà comunicata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto qualora il preventivo non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno l'interesse pubblico dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto anche in presenza di un solo preventivo valido purché ritenuto congruo e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

### **20.2 STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dalla determina di approvazione del miglior preventivo pervenuto ed ammesso, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di stipula:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2;
- c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dall'art. 3 del Capitolato tecnico;
- d) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
- e) Comunicazione dei sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata (eventuale);
- f) Contratto di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) da presentarsi entro e non oltre 20 gg. dalla stipula del contratto d'appalto (eventuale);
- g) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- h) Contratto con operatore iscritto alla white list (eventuale).

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice (fallimento dell'O.E. ecc.) la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria dei preventivi, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto della procedura.

## **21 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DI ESECUZIONE-PENALI**

### **21.1 Verifica di conformità fatturazione, tempi e modalità di pagamento**

Si rinvia agli artt. 6 e 7 del Capitolato Tecnico.

### **21.2 Penali e Risoluzione del contratto**

Si rinvia all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

### **21.3 Recesso**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

### **21.4 Cessione del contratto, cessione del credito**

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

### **21.6 Obbligo della Riservatezza e Sicurezza**

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

## **22. TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

## **23. DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione

E' escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal co. 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

## **24. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio di Stato – Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186).

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse, Dr. Marcus Giorgio Conte, contattabile al seguente indirizzo di PEC: cds-ufficiogare@ga-cert.it.

Responsabile della protezione dei dati personali è il Magistrato Consigliere di Tar dott. Diana Caminiti, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it;

L'O.E. dà il proprio consenso affinché i dati personali siano raccolti in conformità alle disposizioni di legge vigenti e con il fine di consentire l'espletamento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sia nell'ipotesi di costituzione di un rapporto contrattuale sia per l'adozione di misure precontrattuali; la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è quindi costituita dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario per la conclusione del contratto; in mancanza di essi, l'amministrazione sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o di dare esecuzione allo stesso.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia possono venirne a conoscenza i soggetti o le persone che operano sotto l'autorità diretta del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati personali, quindi i dipendenti dell'amministrazione; inoltre i dati potranno essere comunicati a quei soggetti la cui comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea (es. Legge 241/90, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, della magistratura, ecc.).

I dati personali dell'interessato verranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, per tutta la durata del rapporto precontrattuale e/o contrattuale in capo all'aggiudicatario e, nel caso di apertura di precontenziosi e/o contenziosi, fino alla loro definitiva risoluzione.

L'amministrazione assicura all'interessato l'esercizio del diritto di accesso ai suoi dati personali e la rettifica, la cancellazione o la limitazione degli stessi, il diritto di opporsi al loro trattamento e il diritto alla portabilità.

La legge attribuisce, inoltre, all'interessato il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal, osservando le modalità presenti nel Regolamento UE 2016/679 e le istruzioni pubblicate sul sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## **26. RECAPITI DI CONTATTO**

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura è il Dott.sa Cristiana Querqui (e-mail c.querqui@giustizia-amministrativa.it tel. 06/68272270).